



CITTA' di ALTAMURA

(Provincia di Bari)

VI SETTORE – SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OO.PP.

**ACCORDO QUADRO, SECONDO I DETTAMI DEL COMMA 3
DELL'ART. 54 DEL D.LGS.N.50/2016 E D.LGS. 56/2017, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI INERENTI LE
OPERE DI EDILIZIA.**

TRIENNIO 2018-2020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Altamura, li 20/10/2017

IL TECNICO
(Geom. Rosa CIRROTTOLA)

Visto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vito DI MASE)

INDICE GENERALE

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ART. 3 LAVORI A MISURA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 CATEGORIA DEI LAVORI

ART. 5 DURATA DELL 'AACCORDO QUADRO

ART. 6 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

**ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI DI
LEGGI E REGOLAMENTI**

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

**ART. 10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
– DIRITTO DI RECESSO**

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 12 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

ART. 13 ORDINI DI SERVIZIO ALL'IMPRESA

ART. 14 MODALITA' DI ESECUZIONE LAVORI

ART. 15 TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 16 CONDOTTA DEI LAVORI

ART. 17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

ART. 18 IMPORTO DELL'A.Q. - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

ART. 19 SUBAPPALTI O COTTIMI

ART. 20 DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

**ART. 21 OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E
TUTELA DEI LAVORATORI**

ART. 22 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 23 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

ART. 24 RISPETTO AMBIENTALE

**ART. 25 PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI –
MATERIALI IN GENERE**

ART. 26 AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI

ART. 27 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 28 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ART. 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 30 AUTOTUTELA

ART. 31 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Premessa

Il Comune di Altamura, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con 1 (uno) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di edilizia (murarie, da falegname, da fabbro e di pitturazione) che si renderanno necessari nell'arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto fra Ente ed operatore economico, nonché quella relativa alle disposizioni per le lavorazioni da eseguirsi, emesse nel triennio dalla Direzione Lavori su disposizione del R.U.P.-

Articolo 1

OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- L'Accordo Quadro in questione di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.
- I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili di competenza dell'Ente.
- L'Accordo Quadro, prevede l'esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di manutenzione, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.
- Gli elementi tecnico - prestazionali e contabili delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente capitolato, nel **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 07/06/2017 nr. 905 e nell'ARIAP 1° Semestre 2014.**
- Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi approvati dal RUP, resi dall'impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura e predisposti con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi.
- I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81.
- Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
- Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili

di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, saranno eseguiti dietro emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali.

Gli edifici attualmente di proprietà o condotti in locazione dal Comune di Altamura sono di seguito elencati:

A) SCUOLE MATERNE

- Rodari (Via Vecchio Bovio);
- Vicenti (Via Pompei);
- Tagliaferri (Via Minniti ex asilo nido);
- Roncalli (Via Piccinni);
- Don Milani (Via Golgota);
- Don Milani (Via Amalfi ang. Pordenone succursale)
- A. Moro (Via Ofanto);
- S.G.Bosco (P.za De Napoli);
- Collodi (Via Treviso);
- IV Novembre (V.le Martiri);
- Calvat (Via Nola);
- Via G.B.Castelli (ex ONMI);
- Simone Viti Maino (Via Ronchetti);
- M.T. di Calcutta (Via Minniti piano terra e seminterrato);
- Livrieri (Viale Traiano);

B) SCUOLE- ELEMENTARI

- IV Novembre (Viale Martiri);
- Succursale IV Novembre (Ist. Simone V.Maino Via Zara);
- G. Garibaldi (Via Settembrini)
- Roncalli (Via Campobasso);
- S. G. Bosco (Piazza De Napoli);
- Don Milani (Via Golgota);
- M.T. di Calcutta (Via Minniti);
- San Francesco (Via Pompei);
- Aldo Moro (Via Ofanto);

C) SCUOLE MEDIE

- O. Serena (Via G. B.Castelli);
- E. Pacelli (Via Mastrangelo);
- S. Mercadante (P.za Zanardelli);
- Succursale Mercadante (Via Matera ex G.I.L.);
- T. Fiore (V.le Traiano);
- P. Pio (Via Reno);

D) IMPIANTI SPORTIVI

- Palazzetto dello Sport Via Manzoni;
- Campo Sportivo "Cagnazzi" Viale Martiri;
- Stadio comunale Via Mura Megalitiche;
- Campetto rionale Via Treviso;
- Campetto rionale Via Vecchia Bovio;
- Palestra Polivalente Via Piccinni (Cupola);
- Palestra V.le Martiri;

- Impianto Polifunzionale via Piccinni;

E) UFFICI GIUDIZIARI

- Tribunale Via Gravina

F) MATTATOIO

- Mattatoio Com.le Via Santeramo-strada vic. Jazzo del Forno;

G) IMMOBILI

- Centro provinciale istruzione adulti (CPIA)
- Municipio P.za Municipio;
- Uffici comunali Sede distaccata via Madonna della Croce;
- Uffici comunali – P.zza Repubblica;
- Via Port'Alba (ex Mattatoio).
- Palazzo Baldassarre;
- Archivio storico Via del Mandorlo;
- Info-point Via Treviso
- ex AQP Via Fiume
- Via Leopardi
- Principessa Margherita di Savoia
- S. Croce
- Masseria Jesce
- Museo Etnografico
- Centro aperto polivalente per anziani
- ex Ricovero
- Centro minori via Londra
- corso Federico II di Svevia, 10
- Condominio via Agrigento
- Vico Soccorso

H) MERCATI

- Mercato Ittico Via Castello;

I) POLIZIA LOCALE

- Comando Polizia Locale Via del Mandorlo ang. Via del Fragno.

L) VILLE, GIARDINI E BAGNI PUBBLICI

- Bagni chimici via Agrigento;
- Bagni pubblici boschetto via Manzoni;
- Bagni pubblici piazza Santa Teresa;
- Bagni pubblici via Castello;
- Bagni pubblici via Matera;

- Bagni pubblici via Parisi;
- Bagni pubblici Villa Comunale;
- Edifici e giardino via Mura Megalitiche tra via Cassano e viale R. Margherita;
- Fontana monumentale piazza Zanardelli;
- Fontane pubbliche varie vie centro abitato;
- Monumento ai Caduti piazza Zanardelli;

- Monumento via Ottavio Serena;
- Monumento Piazza Duomo;
- Parco giochi via Parisi;
- Parco giochi via Manzoni;
- Parco giochi via Matera;
- Parco giochi via Persio;
- Piazza F.S. Mercadante;
- Piazza Santa Teresa;
- Villa via Bari;
- Villa piazza Stazione;
- Villa via dei Mille;
- Villa piazza Zanardelli;
- Villetta piazza Don Tonino Bello;
- Villetta via delle Cappelle;
- Villetta via Lago Passarello;
- Villetta via Lucera; non esiste proprio
- Villetta via Nola;
- Villetta via Mosca;
- Villetta via San Pasquale;
- Villetta degli atleti;

M) CIMITERO - Via Cimitero

- Sala mortuaria ed autopsia;
- Chiesa;
- Monumento;
- Sacrario austro-ungarico:
- Aree a giardino;
- Bagni e locale custode.

N) IMMOBILI COMUNALI

- Altri immobili di proprietà comunale e/o condotti in locazione non specificatamente elencati, nonché immobili rivenienti dallo Stato, Regione, Enti vari e comunque, in uso e di competenza comunale.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Altamura, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che la Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve adottare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art.3, c.1, lett. oo-quater) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm ed ii., si intendono per "*manutenzione ordinaria*", fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

Ai sensi dell'art.3, c.1, lett. oo-quinquies) del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm ed ii., si intendono per “*manutenzione straordinaria*”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

In particolare, gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in sede di consegna del cantiere e delle singole disposizioni di servizio, possono essere sinteticamente così riassunti per categoria di intervento così come previsto dai listini prezzi ufficiali di riferimento, ovvero:

Lavori di edilizia, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale mediante:

- Scavi, rilevati, rinterrati, aggettamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo
- Demolizioni e rimozioni
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme
- Prefabbricati in calcestruzzo
- Murature, tramezzature
- Solai, coperture, soffitti
- Vespai, riempimenti, massetti
- Opere da lattoniere
- Opere in ferro
- Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento
- Pavimentazioni, marmi, granito, porfido, cotto gres, ceramica, klinker
- Battiscopa ed accessori
- Pavimentazioni diverse
- Rivestimenti
- Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature
- Infissi ed accessori
- Opere da vetraio
- Giunti e coprigiunti
- Condotti, canne fumarie, comignoli
- Opere da marmista
- Interventi di ripristino del C.A.

- Porte e vetrate resistenti al fuoco

Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle sopra richiamate voci di lavorazioni, si farà riferimento a quanto previsto al successivo art. 3.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa Appaltatrice possa trarne motivo alcuno per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, ha facoltà di estendere o ridurre, ai sensi dell'art.11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, l'importo contrattuale nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento dei lavori e, l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria non potrà vantare ad alcun titolo indennizzi di sorta.

ART.3

LAVORI A MISURA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione saranno valutate a misura, secondo **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 07/06/2017 nr. 905 e dell'ARIAP 1° Semestre 2014**, sul quale sarà applicata il ribasso contrattuale, nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nè nel Bollettino, nè nel Listino ARIAP, saranno contabilizzati prendendo il prezzo di listino dei vari materiali impiegati del 2017 ritenendoli comprensivi di manodopera, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale.

L'importo totale annuale dei lavori a misura ammonta a complessive **€. 147.849,46 (Centosessantaquarantasettemilaottocentoquarantanove/46)** per forniture ed opere di manutenzione così ripartito:

- | | |
|--|-------------------------|
| • I.B.A. | €. 143.413,97 anno 2018 |
| • oneri per la sicurezza | €. 4.435,48 anno 2018 |
| • I.B.A. | €. 143.413,97 anno 2019 |
| • oneri per la sicurezza | €. 4.435,48 anno 2019 |
| • I.B.A. | €. 143.413,97 anno 2020 |
| • oneri per la sicurezza | €. 4.435,48 anno 2020 |
| • Importo totale a base d'asta | € 430.241,92 |
| • oneri per la sicurezza Totale | € 13.306,45 |
| • Importo complessivo appalto | € 443.548,37 |
| • I.V.A. 22% | € 97.580,64 |
| • Fondo incentivante art.113 c.3 Dlgs 50/2016 (80% del 2% di 443.548,37) | € 7.096,77 |
| • Fondo incentivante art.113 c.4 Dlgs 50/2016 (20% del 2% di 443.548,37) | € 1.774,21 |

Importo Totale appalto € 550.000,00

all'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro potranno essere affidati anche lavori di manutenzione straordinaria sulle aree di intervento della manutenzione ordinaria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato e per un importo massimo, al netto del ribasso d'asta, nell'anno 2018 di €. 50.000,00, per l'anno 2019 di €.50.000,00 e per l'anno 2020 di €.50.000,00 comprensivo di IVA al 22% e degli oneri per la sicurezza.

Questi ultimi lavori dovranno comunque essere oggetto di specifico finanziamento, disposizione di servizio – ordinativo lavori e autonoma contabilità e saranno garantiti da parte dell'impresa appaltatrice con relativa cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, e con polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi per importi come indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale;

L'Impresa appaltatrice dovrà a propria cura e spese presentare progetto esecutivo (Ass Built) redatto da tecnico abilitato e relativa certificazione di conformità e collaudi, se necessari per l'ottenimento di nuove certificazioni da parte di qualsiasi Ente preposto.

Art. 4 **CATEGORIA DEI LAVORI**

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG1** (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) e **OG2** (RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI) di cui all'allegato "A" del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

A tal uopo si precisa che, in sede di rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, l'importo dei lavori effettivamente contabilizzato sarà distintamente individuato per le categorie di lavori OG1 e OG2 rispettivamente in funzione delle opere eseguite sugli immobili non vincolati ed in funzione delle opere eseguite sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 5 **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di consegna dei lavori che avverrà dopo la stipulazione del contratto nei termini dettati dall'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e terminerà senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre, qualora sia esaurito l'importo contrattuale prima della decorrenza della durata dell'appalto ovvero antecedentemente il 31 Dicembre 2020, si riserva la facoltà di dichiarare cessato il rapporto contrattuale senza che l'Impresa Appaltatrice possa in alcun modo avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 6 **STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato d'Oneri;
- b) l'offerta dell'Impresa;

- c) il Prezziario dei lavori pubblici **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 07/06/2017 nr. 905**;
- d) **il listino ARIAP 1° Semestre 2014**;
- e) gli atti previsti nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145/2000 e ss.mm.ii.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il Piano di Operativo Sicurezza di cui all'articolo 17 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto.

L'impresa Appaltatrice è tenuta, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro un termine congruo qualsiasi documentazione richiesta dalla stessa successivamente alla stipula dell'accordo quadro.

ART. 7

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., nel **Regolamento di esecuzione ed attuazione nr.207/2010, nel Decreto Legislativo 50/2016 integrato dal D.Lgs 56/2017 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»**, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 8

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo complessivo a base d'asta dell'accordo quadro prestata nei modi stabiliti dal suddetto articolo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia medesima copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'impresa risultasse aggiudicataria. La medesima garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58 /98.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

ART. 9 **CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

ART. 10 **RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA –** **DIRITTO DI RECESSO**

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “*ipso iure*”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui al DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

ART. 11 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Altamura.

ART. 12 **POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'articolo 93 del DLgs 50/2016 e successive integrazioni del D.Lgs 56/2017, l'Impresa Appaltatrice è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € **500.000,00**, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € **1.000.000,00**.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

ART. 13 **ORDINI DI SERVIZIO ALL'IMPRESA**

In considerazione delle attività della Stazione Appaltante i lavori ad eseguirsi dovranno essere individuati dal R.U.P. e impartiti all'impresa dalla Direzione dei Lavori con emissione di appositi Ordini di Servizio.

Tale modalità di disposizione dei lavori è ammissibile in quanto, così come ribadito dal parere dell'AVCP rif.n.AG8/2011 del 22 giugno 2011, il presente accordo quadro è definito di tipo bilaterale (bilateral framework agreement) ovvero da sottoscrivere tra una sola stazione appaltante, coincidente con la centrale di committenza, ed un unico operatore economico. A tal uopo, infatti, si precisa che dalla disciplina dell'accordo quadro con un solo operatore risaltano più analogie che differenze con le previgenti norme del contratto aperto di manutenzione. In particolare, la differenza rilevante consiste nel fatto che l'accordo quadro apre ad una serie di contratti autonomi, mentre il contratto aperto prevede, a valle, il susseguirsi di meri comportamenti esecutivi; ciò, tuttavia, considerata l'autonomia negoziale della stazione appaltante si stabilisce nel presente Accordo Quadro che i lavori dovranno essere impartiti dal Direttore dei Lavori con appositi Ordini di Servizio che descriveranno in particolare il termine finale delle prestazioni a farsi nonché la descrizione degli stessi, **senza predeterminazione del numero dei singoli interventi manutentivi.**

ART. 14 **MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE TECNICA**

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Gli interventi ritenuti urgenti, individuati dal R.U.P. a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dalla direzione dei lavori anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche **in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi**,

Le lavorazioni saranno computate a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo art.18.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, si verificano per più di tre volte, l'Amm.ne si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza con semplice atto amm.vo incamerando la cauzione.-

La inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché l'eventuale anche minimo ritardo che si dovesse verificare dopo la chiamata, renderà l'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni singolo intervento da **€ 20 (venti) a € 50 (cinquanta)**, a seconda della gravità della mancanza accertata.-

Tale penale sarà determinata dalla D.L. e verrà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo certificato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

ART. 15

TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza - lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità "02"**: urgente – **lavoro urgente**: affidato tramite comunicazioni verbale, telefonica, fax o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "03"**: ordinario – **lavoro ordinario**: affidato tramite comunicazioni verbale, telefonica, fax o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità "04"**: programmato – **lavoro programmato**: affidato tramite comunicazioni verbale, telefonica, fax o pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio ed individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dal R.U.P. che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'Impresa designerà un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

Inoltre l'Impresa dovrà:

- **istituire nel territorio di Altamura, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio-recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);**

- **indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ente;**
- **per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.**

ART. 16 **CONDOTTA DEI LAVORI**

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. alle tipologie e categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni del R.U.P.;
- nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;
- mantenere la disciplina nei cantieri ed osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa, dovrà, inoltre:

- organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza;

- organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che, soprattutto per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni causati dal ritardo.

ART. 17

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto della singola Disposizione di Servizio dell'intervento, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione dei lavori.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla dall'Ente e la applicazione della penale prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

In caso di esito positivo dell'accertamento di vizi di costruzione e/o di esecuzione dei lavori, ovvero nei casi di ritardo di consegna degli stessi rispetto al termine fissato dalla D.L., la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente detti lavori redigendo apposito verbale.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, i lavori eseguiti.

Il conto finale dei lavori sarà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione degli stessi.

Il collaudo dei lavori e/o il certificato di regolare esecuzione sarà effettuato in conformità degli artt. 102-111 del DLgs 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»**, al fine di poter liquidare le relative spettanze all'appaltatore.

ART. 18

IMPORTO DELL'A.Q. - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il R.U.P. disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per lavori regolarmente eseguiti, previa emissione di apposita contabilità.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante vengano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall'Istituto Cassiere del Comune di Altamura, le eventuali, relative spese sono a carico dell'Impresa. Ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in € 443.548,37 (quattrocentoquarantatremilacinquecentoquarantotto/37) incluso oneri per la sicurezza e oltre l'I.V.A. al 22%.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

**COMUNE DI ALTAMURA
UFFICIO MANUTENZIONE
PIAZZA MUNICIPIO 1
70022 ALTAMURA (BA)**

La fattura elettronica dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- il codice progressivo di registrazione
- il numero della fattura
- la data di emissione della fattura
- il nome del creditore e relativo codice fiscale
- l'oggetto del servizio
- l'importo totale, al lordo dell'IVA
- la scadenza della fattura
- gli estremi dell'impegno indicato in fattura, il capitolo del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento
- il codice identificativo di gara (CIG)
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente –Codice CAB –ABI –IBAN, indicazione Istituto Bancario, ecc)
- il codice univoco
- indicazione dello split payment
- ogni altra indicazione utile.

Il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi dei lavori effettivamente disposti ed eseguiti dall'impresa ed accertati dalla D.L. durante il periodo di vigenza dell'A.Q.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, in base a quanto stabiliti nell'art. 3 del presente capitolato, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara, con esclusione dello stesso ribasso sugli oneri della Sicurezza Interni alle lavorazioni, nonché sugli eventuali oneri della Sicurezza Speciali di volta in volta opportunamente determinati ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e

scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 50/2016, successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. e dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.19/4/2000, n.145 e s.mm.ii..

Il Direttore dei lavori provvederà, pertanto, alla contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i registri, nonché l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità dei lavori eseguiti come previsto dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., senza onere e spesa a carico del Comune.

ART. 19 **SUBAPPALTI O COTTIMI**

E' ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.

L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

ART. 20 **DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui ai DD.Lgs 50/2016 e 56/2017 e s.m.i. A tal uopo si precisa che l'Impresa Appaltatrice è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. 21 **OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELE DEI LAVORATORI**

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente;
- si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a:
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro,
- adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente scolastico interessato dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente scolastico interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
- L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; 3. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
- Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
- All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'impresa; se, a richiesta dell'impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'impresa non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'impresa le maggiori spese d'assistenza.
- A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Affidatario

ART. 22

OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell'elenco prezzi annesso al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- collaborare con i tecnici dell'Ufficio Manutenzione del Comune di Altamura sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell'appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;

- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
- procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 23 **RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro unico di cui alla L. 6/8/2008 nr. 133, nonché il registro infortuni previsti dalla normativa vigente.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ART. 24 **RISPETTO AMBIENTALE**

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
- 2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette

- a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
- 3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
 - 4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
 - 5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
 - 6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
 - 7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;
 - 8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.).

ART. 25

PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori “a misura” le tariffe dei prezzi per opere edili ed opere impiantistiche con le modalità specificate nel precedente art. 3 comma 1).

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Tutti gli eventuali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ART. 26

AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI

L'Amministrazione Comunale potrà affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, ammodernamento, nuovi impianti, ecc. a condizione che il relativo progetto preveda i prezzi unitari del **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 07/06/2017 nr. 905 e dell'ARIAP 1° Semestre 2014** della Provincia di Bari, che l'importo complessivo dei lavori non sia superiore a € 40.000 (euro quarantamila) e che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili tendenti ad utilizzare con immediatezza le strutture pubbliche interessate dai lavori e/o per ottenere economie per la P.A.-

Inoltre l'Amministrazione comunale si riserva di affidare ad altra ditta appaltatrice, mediante esperimento di regolare gara d'appalto, lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ammodernamento afferenti uno o più immobili di cui al presente contratto senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta.

ART. 27 **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ART. 28 **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ART. 29 **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso il Comune di Altamura sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Altamura ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune di Altamura sia passivi verso gli Operatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune di Altamura gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): . L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.

ART. 30 **AUTOTUTELA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione e alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

ART. 31 **EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**

Pur trattandosi di appalto "a misura", laddove consentito dalla normativa di settore, ovvero in caso di lavorazioni di importi modici e puntuali da non permetterne la contabilizzazione a misura, Il Direttore dei Lavori ha facoltà di contabilizzare dette opere qualificandole come interventi in economia.

Gli interventi in economia verranno contabilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n.207/2010.
